COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

SEZIONE CONTROLLO TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 06/07/2026

OGGETTO:	**ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, IN RELAZIONE ALL'URGENTE NECESSITA' DI INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO, DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILTÀ URBANA, IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA , NEL PERIODO COMPRESO DAL 6 LUGLIO 2026 AL 4 AGOSTO 2026**

IL SINDACO

IL SINDACO

Constatato che sono pervenute nel corso degli ultimi tempi diverse segnalazioni,1 interpellanze e lamentele acquisite al protocollo dell'Ente tramite le quali i residenti hanno segnalato che negli ultimi mesi si sono verificati nella città di Rovigo episodi pregiudizievoli per l'ordine pubblico, che hanno generato nella cittadinanza una percezione di insicurezza negli spazi pubblici, in particolare nel centro storico cittadino;

Costatato che nel corso dell'anno 2026 sono state già state accertate 30 violazioni al Regolamento di Polizia Urbana inerenti la sicurezza urbana e 12 violazioni inerenti l'art. 688 C. P. durante il normale pattugliamento del territorio;

Constatato altresì che l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di noncuranza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi, anche dovuta alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche;

Rilevato che nel territorio comunale si manifestano comportamenti che contrastano con la fruibilità del patrimonio civico e che ledono il diritto di ognuno di godere del benessere offerto dal poter vivere nel decoro igienico ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano;

Premesso che l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";

Premesso ancora che l'art. 50, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

Premesso altresì che l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce, rispettivamente, che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione." e che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.";

Atteso che l'art. 3 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo disciplina i comportamenti non previsti quali fattispecie di reato o di violazione amministrativa in altre norme statali o regionali nell'ambito della tutela della sicurezza urbana nonché in altri ambiti specifici;

Ricordato, in particolare, che:

• ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo, costituisce violazione amministrativa punita ai sensi del medesimo Regolamento "rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio d'arredi e attrezzature pubbliche (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici pubblici) in

particolare, e a titolo esemplificativo, costituisce uso improprio di un elemento di arredo urbano il sedersi sullo schienale delle panchine posando i piedi sulla seduta";

• ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. m) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo, costituisce violazione amministrativa punita ai sensi del medesimo Regolamento "girare a torso nudo o in tenuta non decorosa in luogo pubblico";

• ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo, costituisce violazione amministrativa punita ai sensi del medesimo Regolamento "utilizzare sui marciapiedi e i portici pattini o tavole o qualsiasi mezzo di locomozione che con la loro guida arrechino pericolo o danno ai pedoni e alle cose";

• ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. p) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo, costituisce violazione amministrativa punita ai sensi del medesimo Regolamento "gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi";

• ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo, " È vietata la richiesta di elemosina su aree pubbliche o aperte al pubblico. È comunque sempre vietata qualsiasi forma di accattonaggio con modalità moleste ed insistenti, ovvero mediante minori o disabili o con animali in cattivo stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento e, in ogni caso, con comportamenti tesi a suscitare strumentalmente sentimenti di pietà stimolando, così, l'offerta di denaro, anche senza esplicita richiesta. Il

divieto si estende anche alle presenze non moleste ma che, ad esempio attraverso l'offerta di servizi quali il lavaggio dei vetri o la vendita di fiori, recano intralcio e pericolo alla circolazione stradale o pedonale." ;

Considerato che l'art. 7 del Regolamento Polizia Urbana del Comune di Rovigo stabilisce che " È fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita, dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, lattine, ecc…) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone male intenzionate o in stato di alterazione psico-fisica.";

Considerato ancora che l'art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo obbliga chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici o di uso pubblico di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante;

Rammentato che, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo, le violazioni alle disposizioni del Regolamento medesimo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, e, inoltre, "In tutti i casi in cui la violazione degli articoli del Regolamento comporti una modificazione dello stato dei luoghi (ad esempio nei casi di imbrattamento, rottura, sottrazione, presenza di cumuli e sostanze, ecc.) è fatto obbligo, da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, di provvedere al ripristino degli stessi, così come da intimazione notificata con verbale. In caso di inottemperanza, il Comune potrà provvedere rivalendosi, per le spese, nei confronti dell'inadempiente.";

Ricordato che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento comunale per la tutela degli animali del Comune di Rovigo, "Come previsto dal vigente Regolamento sulla gestione dei rifiuti, cui si fa riferimento per le sanzioni in caso di violazione, i proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle deiezioni prodotte dai propri animali, in modo tale da evitare di sporcare marciapiedi, strade, aree verdi e loro pertinenze." e "Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali stessi. Gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni che andranno depositate nei cestini porta rifiuti o, se disponibili, negli appositi contenitori.";

Rammentato, altresì, che l'art. 37 del Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Comune di Rovigo prevede che "I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire immediatamente l'area eventualmente sporcata. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani residui (secco non riciclabile). Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.";

Evidenziato che l'art. 42 del Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Comune di Rovigo prevede, per la violazione dell'art. 37 del medesimo Regolamento, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, e che tale norma è applicabile anche alla violazione dell'art. 25 del Regolamento comunale per la tutela degli animali del Comune di Rovigo, per effetto del richiamo ivi contenuto;

Rilevato che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia dei frequentanti le aree della cd. movida, decrementandone i freni inibitori, e che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare i bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo non rende limitati ai luoghi ad essi deputati; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verifichino movimenti incontrollati di folla;

Atteso che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, nonché la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree di seguito specificate, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Constatato che al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, la tutela della quiete pubblica attraverso un giusto contemperamento tra diritto allo svolgimento delle attività economiche e diritto al riposo dei residenti, nonché tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, appare necessario intervenire in via d'urgenza imponendo più stringenti divieti in grado di garantire tranquillità e decoro nelle ore serali, in particolare limitando le iniziative presso i pubblici esercizi e limitando l'operatività oraria di esercizi artigianali e commerciali di alimenti e bevande che

contribuiscono a creare carico antropico molesto sulla pubblica via;

Visti:

- l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo;
- il Regolamento comunale per la tutela degli animali del Comune di Rovigo;
- il Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Comune di Rovigo;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 119 del 111/12/2025 con il quale è stata conferita al Vice Comandante Giampaolo Sprocatti la nomina a responsabile del procedimento, per le sezioni Controllo del territorio, Infortunistica stradale e Polizia Giudiziaria, Polizia Edilizia, Ambientale e Commerciale;

ORDINA

sull'intero territorio comunale , dal 6 luglio 2026 al 04 agosto 2026:

1. È vietato consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio o comunque sostandovi in modo da ostruire la normale circolazione pedonale.

2. La vendita per asporto di alcolici e bevande in contenitori di vetro è consentita solo se il prodotto è sigillato. Il relativo consumo è possibile solo nei pubblici esercizi o nei pertinenti plateatici.

3. E' altresì fatto divieto assoluto di consumare alcolici di qualsiasi gradazione all'esterno dei pubblici esercizi e dei relativi plateatici.

4. E' fatto obbligo ai gestori dei locali di garantire la pulizia delle pertinenze del loro locale da bicchieri e/o bottiglie lasciate dai propri avventori.

Per la violazione della presente ordinanza si applicano la sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Rovigo ed è trasmesso al Prefetto di Rovigo.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

COMUNE DI ROVIGO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale